



COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.4 DEL 29/02/2012**

**Istituzione imposta municipale propria e determinazione aliquote a valere per l'esercizio 2012.**

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di febbraio con inizio alle ore venti e minuti trenta nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, disposta dal Presidente con avviso scritto recapitato a ciascun Consigliere a norma dell'articolo 47 del regolamento del Consiglio comunale. Eseguito l'appello dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, si riscontra:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. BALDI Cesare - Consigliere	Sì
2. BARELL Roberto - Consigliere	Sì
3. BASTRENTA Silvana Norma Maria - Consigliere	Sì
4. BIELER Luca - Consigliere	Sì
5. BIELER Vanda - Consigliere	No
6. CARLEO Massimiliano - Consigliere	Sì
7. CHIAVENUTO Luigi - Sindaco	Sì
8. DAVID Eugenio - Consigliere	Sì
9. DE FABIANI Gian Carlo - Consigliere	Sì
10. FRESC Daniela - Vice Sindaco	Sì
11. GALLO Andrea - Consigliere	Sì
12. LAURENT Lidia - Consigliere	Sì
13. MANIA Daniele - Consigliere	Sì
14. SQUINOBAL Marta - Presidente	No
15. VINCENT Anna Maria - Consigliere	Sì

Assegnati n. 15 In carica n. 15. Presenti n. 13. Assenti giustificati n. 2.

Assiste alla seduta il Segretario Elvina CONSOL.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco Signor CHIAVENUTO Luigi, in qualità di Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## **Deliberazione del Consiglio comunale n° 4 del 29/02/2012**

**OGGETTO: Istituzione imposta municipale propria e determinazione aliquote a valere per l'esercizio 2012.**

### **Il Consiglio comunale**

#### **Premesso che:**

- l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha istituito in via sperimentale a partire dall'anno 2012, l'imposta municipale propria;
- il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili, ovvero fabbricati o terreni, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze.
- la legge individua quale abitazione principale *"l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze, sempre secondo la legge, si intendono "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo."*;
- i soggetti passivi del tributo sono individuati dall'articolo 9 del D. Lgs. 23/2011 nel proprietario, o nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi secondo le rispettive quote di possesso;
- la base imponibile di ogni immobile si ottiene moltiplicando la rendita catastale o il reddito dominicale con il moltiplicatore dato dalla categoria catastale, il tutto rivalutato del 5% se fabbricato, del 25% se terreno. I moltiplicatori sono:
  - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
  - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5), tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
  - 130 per i terreni (per i coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 110).
- la legge che introduce l'imposta, definisce all'articolo 13 commi 6, 7 e 8, le aliquote base, modificabili con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le aliquote base sono così stabilite:
  - 0,4% per l'abitazione principale, modificabile dello 0,2% in aumento o diminuzione;
  - 0,2% per i fabbricati rurali (ad uso strumentale del coltivatore diretto); i comuni possono ridurla a 0,1%;
  - 0,76% per gli immobili che non producono reddito fondiario, per immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per immobili locati, modificabile fino a 0,4%;
  - 0,76% per i restanti casi, modificabile da 0,46% a 1,06%;

- inoltre, ai comuni è data la possibilità di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. In questi termini si esprime l'art. 13, c. 9-bis, legge 214/2011, come recentemente modificato dall'articolo 56, d.l. 1/2012;
- per le abitazioni che soddisfano i requisiti di abitazione principale è prevista una detrazione di 200 € annui; nel caso in cui i requisiti non siano soddisfatti per tutto l'arco dell'anno, la detrazione si applica in proporzione al tempo in cui ha soddisfatto i requisiti. Per gli anni 2012 e 2013 c'è un'ulteriore detrazione di 50 € per ogni figlio a carico nel nucleo familiare ma di età non superiore a 26 anni e residente anagraficamente e abitualmente dimorante nell'unità immobiliare per cui si chiede la detrazione. La detrazione per i figli non può essere superiore a 400 €. Tale detrazione concorre con la precedente (abitazione principale), risultando una detrazione massima di 600 €. I Comuni possono elevare la detrazione fino alla concorrenza dell'importo dovuto, salvo il rispetto del vincolo di bilancio;
- l'articolo 13 comma 17 della già citata legge 214/2011, pone in capo ai comuni l'obbligo di accantonare un importo pari al maggior gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 13 stesso, al fine di assicurarne il recupero a favore dello stato;
- le aliquote da determinarsi con il presente atto devono pertanto tenere conto delle esigenze dell'ente, nonché degli obblighi posti dalla legge di recupero a favore dello stato di cui al punto precedente, nonché stabiliti dall'articolo 28 della medesima norma, per cui alla data odierna non sono state fornite indicazioni in merito all'applicabilità;
- la giunta regionale, con deliberazione n. 318 del 17.02.2012, ha stabilito che i Comuni accantonino, a titolo prudenziale, per garantire la restituzione dei cui ai punti precedenti, tutto il maggior gettito IMP previsto, derivante dalle disposizioni di cui di cui all'articolo 13 comma 17 della legge 214/2011 e calcolato come differenza tra il gettito IMP 2012 ad aliquota di base e il gettito ICI 2010, precisando che nel calcolo deve essere escluso l'importo di spettanza del trasferimento statale compensativo dei minori introiti derivanti dall'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

**Dato atto che:**

- l'articolo 1 della Legge regionale 16.12.1997, n. 40 dispone *“gli enti locali determinano, per i servizi pubblici, nei limiti di legge, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato”*;
- per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 54 del D. Lgs. 446/1997, le tariffe e i prezzi pubblici sono fissati ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1 comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

- l'articolo 3 della Legge regionale 40/1997 fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio;
- l'articolo 17 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste (Legge finanziaria 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali.”* ha prorogato al 31 gennaio 2012 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 degli enti locali;
- l'articolo 21 comma 2 lettera k della legge regionale 07.12.1998, n. 54 attribuisce al consiglio comunale la competenza in merito a *“istituzione e ordinamento dei tributi”*.

#### **Richiamati:**

- il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 *“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”* e il Decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 *“Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- l'articolo 13 comma 15 della legge 214/2011 che recita *“A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”*.

**Ritenuto** pertanto provvedere a stabilire le aliquote inerente l'imposta municipale propria e udito a tal fine il Sindaco che illustra esaurientemente tutti i presupposti e i possibili effetti sui contribuenti dell'imposta in argomento, nonché le diverse valutazioni e considerazioni che l'organo esecutivo ha effettuato ai fini della formulazione delle aliquote per l'anno 2012. Fa presente altresì che le simulazioni effettuate, per quanto attendibili, non consentono tuttavia una stima certa del gettito, stante le numerose variabili che l'imposta prevede. Il Sindaco infine, motivando le singole scelte effettuate, sottopone all'esame del Consiglio l'articolazione delle aliquote formulata dalla Giunta, come di seguito riportato:

- a. aliquota di base (articolo 13 comma 6 della legge 214/2011) pari al **9 (nove) per mille**
- b. aliquota per abitazione principale e relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, (articolo 13 comma 7 della legge 214/2011) pari al **4 (quattro) per mille**, con una detrazione pari a € 200,00=, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, oltre alla detrazione di €

50,00= per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni, residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a un massimo di otto figli;

- c. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (articolo 13 comma 8 della legge 214/2011) pari al **1 (uno) per mille**
- d. aliquota per gli immobili che non producono reddito fondiario, per immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per immobili locati (articolo 13 comma 9 della legge 214/2011):
- d.1** aliquota per immobili di categoria catastale da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, locati nell'anno solare per un minimo di 200 (duecento) giorni anche non continuativi, pari al **7,6 (sette virgola sei) per mille**
- d.2** aliquota per immobili di categoria catastale C/1, C/3 e C/4 pari al **7,6 (sette virgola sei) per mille**
- d.3** aliquota per immobili di categoria catastale D/1, D/2, con esclusione degli immobili classificati "alberghi propriamente detti e residenze turistico alberghiere non frazionate", di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, D/3, D/6, D/7 e D/8 pari al **7,6 (sette virgola sei) per mille**
- d.4** aliquota per immobili di categoria catastale da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate locati nell'anno solare per un minimo di 200 (duecento) giorni anche non continuativi, a residenti nel comune o concessi in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, anch'essi residenti nel comune, pari al **6 (sei) per mille**
- d.5** aliquota per immobili di categoria catastale D/2, limitatamente agli immobili classificati "alberghi propriamente detti e residenze turistico alberghiere non frazionate", di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, pari al **6 (sei) per mille**.

L'applicazione delle aliquote stabilite ai precedenti punti d.1 e d.4 è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre 2012, di contratto di affitto, stipulato nelle forme previste dalla legge e di apposita autocertificazione attestante la concessione in uso gratuito.

- e. aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (articolo 13 comma 9 bis della legge 214/2011) pari al **7,6 (sette virgola sei) per mille**.

**Dopo** attenta valutazione e discussione, non avendo nessun altro consigliere richiesto la parola, il Sindaco propone di porre ai voti la proposta complessiva, così come sopra formulata.

**Atteso** che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, quale responsabile del servizio e responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 punto b3 del regolamento comunale di contabilità;

- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46

**Ritenuto** sussistere le motivazioni di fatto e di diritto per stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria da applicarsi per l'anno 2012 e, procedutosi a votazione palese per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:

Presenti n.13

Astenuti n. 2 (Vincent – Laurent)

Votanti n.11

Voti favorevoli n.11

Voti contrari nessuno

**Visto** l'esito della votazione

## **delibera**

- 1. Istituire** in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, **l'imposta municipale propria (I.M.P.)**.
- 2. Stabilire**, per tutte le motivazioni di fatto e di diritto in premessa dettagliate, le sottoindicate aliquote dell'imposta municipale propria, a valere per l'esercizio **2012**:
  - aliquota di base (articolo 13 comma 6 della legge 214/2011) pari al **9 (nove) per mille**;
  - aliquota per abitazione principale e relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, (articolo 13 comma 7 della legge 214/2011) pari al **4 (quattro) per mille**, con una detrazione pari a € 200,00=, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, oltre alla detrazione di € 50,00= per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni, residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a un massimo di otto figli;
  - aliquota per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (articolo 13 comma 8 della legge 214/2011) pari al **1 (uno) per mille**;
  - aliquota per gli immobili che non producono reddito fondiario, per immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per immobili locati (articolo 13 comma 9 della legge 214/2011):
    - d.1** aliquota per immobili di categoria catastale da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, locati nell'anno solare per un minimo di 200 (duecento) giorni anche non continuativi, pari al **7,6 (sette virgola sei) per mille**
    - d.2** aliquota per immobili di categoria catastale C/1, C/3 e C/4 pari al **7,6 (sette virgola sei) per mille**

**d.3** aliquota per immobili di categoria catastale D/1, D/2, con esclusione degli immobili classificati “alberghi propriamente detti e residenze turistico alberghiere non frazionate”, di cui all’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, D/3, D/6, D/7 e D/8 pari al **7,6 (sette virgola sei) per mille**

**d.4** aliquota per immobili di categoria catastale da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, locati nell’anno solare per un minimo di 200 (duecento) giorni anche non continuativi, a residenti nel comune o concessi in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, anch’essi residenti nel comune, pari al **6 (sei) per mille**

**d.5** aliquota per immobili di categoria catastale D/2, limitatamente agli immobili classificati “alberghi propriamente detti e residenze turistico alberghiere non frazionate”, di cui all’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, pari al **6 (sei) per mille**.

L’applicazione delle aliquote stabilite ai precedenti punti d.1 e d.4 è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre 2012, di contratto di affitto, stipulato nelle forme previste dalla legge e di apposita autocertificazione attestante la concessione in uso gratuito.

e. aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori (articolo 13 comma 9 bis della legge 214/2011) pari al **7,6 (sette virgola sei) per mille**.

**3. Dare atto** che, qualora sopravvengano esigenze specifiche, si provvederà con successivo provvedimento all’approvazione di apposito regolamento disciplinante l’applicazione dell’imposta municipale propria.

**4. Trasmettere** copia del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 comma 15 della legge 214/2011, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

---ooOoo---

EC/

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
( Luigi CHIAVENUTO)

IL SEGRETARIO  
( Elvina CONSOL )

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario:

Rilascia il parere di regolarità contabile sul presente atto ai sensi dell'articolo 3, comma 3, punto B del Regolamento comunale di Contabilità vigente.

Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente atto ai sensi dell'articolo 3, comma 3, punto A del Regolamento comunale di Contabilità vigente.

Dichiaro, ai sensi dell'art. 3, comma 3, punto B4 del regolamento comunale di contabilità vigente l'ininfluenza del parere di regolarità contabile sul presente atto.

Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46.

Gressoney-Saint-Jean, lì 29/02/2012

IL SEGRETARIO  
( Elvina CONSOL )

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 05-mar-2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 05-mar-2012

IL RESPONSABILE  
( Antonella GALLO )

#### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 05-mar-2012

IL SEGRETARIO  
( Elvina CONSOL )